

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Verifica documentazione sicurezza GALLERIE TERN
D.lgs 264/2006 e documento CPG del 04.03.2025

APPLICABILITÀ

Il presente documento definisce i rapporti tra CONTECO Check S.r.l. (l'Organismo di Ispezione, nel seguito anche solo CONTECO) ed i Clienti (Committenti) che intendono avvalersi del servizio di verifica della documentazione di sicurezza delle gallerie ai sensi del D.Lgs 264/2006 "Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" e del documento della Commissione Permanente per le Gallerie "Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio".

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolamentano esclusivamente tale servizio e formano parte integrante dell'Offerta di CONTECO, che avrà, in caso di contrasto, prevalenza sulle stesse.

Articolo 1. - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La conclusione del contratto avviene di norma attraverso un atto di accettazione del Committente che fa riferimento ad una proposta metodologica presentata da CONTECO oppure ad un capitolato tecnico di svolgimento del servizio.

Le presenti condizioni generali per quanto compatibili integrano tali documenti.

In assenza di contratto, l'avvio del servizio costituirà comportamento concludente di accettazione dell'Offerta di CONTECO.

Il presupposto per una corretta preventivazione, pianificazione ed erogazione del servizio è che in fase di preparazione dell'offerta siano stati forniti all'Organismo di Ispezione dati e informazioni quanto più aderenti all'oggetto di verifica. Si sintetizzano nel seguito gli aspetti principali:

- Dati identificativi del Cliente
- Descrizione dell'intervento
- Stato di avanzamento delle attività ed eventuali criticità
- Nominativi del gruppo di progettazione
- Nominativi dei professionisti coinvolti nella fase realizzativa
- Nominativi Impresa Costruttrice.

Altro presupposto per un corretto svolgimento del servizio è la condivisione dei contenuti del servizio, variabili in funzione della specificità dell'intervento.

Questi aspetti sono definiti nell'offerta ed illustrati in termini generali nei paragrafi che seguono.

Articolo 2. - SCOPO DEL SERVIZIO

Scopo dell'attività ispettiva è l'asseverazione della documentazione di sicurezza in galleria prima della sottomissione ad ANSFISA, nonché le ispezioni sul campo finalizzate a garantire la conformità delle misure di sicurezza realizzate rispetto alle previsioni del dossier sicurezza.

Secondo quanto indicato al p.to 3.4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 264/2006, sono previste due distinte attività di verifica:

- A. verifica della documentazione inerente alla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, previsti dall'Allegato 2 del Decreto, mediante esame della relativa documentazione di sicurezza di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto (*esame documentale*);
- B. verifica della rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate (*verifica sull'esecuzione delle opere*) alla documentazione di sicurezza, di cui al p.to 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto, che ne attesta il regolare conseguimento.

Esame documentale

In funzione delle specifiche caratteristiche della galleria (lunghezza, opera di nuova realizzazione o esistente, TGM, ecc.), saranno verificati i requisiti minimi di sicurezza (sia obbligatori, sia eventualmente integrativi), di cui l'opera deve essere dotata.

Le verifiche documentali verranno condotte sul dossier sicurezza con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- A. affidabilità;
- B. completezza e adeguatezza;
- C. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- D. compatibilità.

Verifica sull'esecuzione delle opere

La verifica della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza necessarie alla messa in servizio della galleria sarà effettuata mediante sopralluoghi durante la realizzazione dei lavori, nonché al termine dei lavori e del collaudo tecnico dei singoli impianti.

Le attività di verifica hanno come obiettivo la rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate a quanto previsto nella documentazione di sicurezza, di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 - con particolare riferimento a quelle infrastrutturali contenute nel progetto della sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato 4, compreso il funzionamento delle opere e degli impianti.

Le verifiche sul campo saranno svolte con l'obiettivo di accertare i seguenti requisiti:

- A. corretta conduzione dei regimi transitori;
- B. corretta gestione dell'esercizio in presenza di lavori;
- C. corretta esecuzione della segnaletica di cantiere;
- D. adeguatezza di segnaletica, illuminazione e dispositivi di ritenuta in fase di cantiere;
- E. conformità di tutte le misure di sicurezza cogenti, complementari e integrative rispetto a quanto previsto dal dossier sicurezza.

I documenti relativi al servizio, se non diversamente previsto nel contratto, saranno conservati per dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione del servizio e delle attività e prestazioni allo stesso correlate. Dopo tale data sia i documenti cartacei che i documenti su supporto informatico verranno eliminati. Il tutto nel rispetto della legislazione statale, delle norme regolamentari e delle pattuizioni contrattuali vigenti in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 3. - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto in conformità alle norme e documenti seguenti:

- D.Lgs. 264/2006 “Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea” e ss.mm.ii.
- L. 166/2024 di conversione del D.L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni)
- Documento della Commissione Permanente per le Gallerie “Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell’analisi di rischio” (nota prot.n. 17015.04-03-2025)
- D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i.
- Circolare Accredia n.22/2025 del 09.06.2025
- Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per l’accreditamento degli organismi di ispezione
- La UNI EN ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti”
- La Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»;
- Sistema Gestione Qualità di CONTECO.

CONTECO Check S.r.l. si impegna al rispetto delle disposizioni della L. n° 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile.

Ai fini della verifica dovranno essere messi a disposizione di CONTECO i seguenti documenti:

- Elaborati di progetto;
- Elaborati di analisi di rischio (rif. par. 3.1 – 3.2 – 3.3 e par. 4.0 delle doc. CPG del 04.03.2025)

Articolo 4. - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’attività avrà inizio – occorrendo – con una “riunione di avvio” al fine di chiarire i ruoli e responsabilità, le interfacce funzionali, il sistema di conduzione delle verifiche, la modulistica utilizzata, lo schema di processo per giungere all’emissione del Rapporto di Controllo Finale entro i termini stabiliti. Tale incontro preliminare avrà lo scopo di acquisire la documentazione progettuale e tutte le indicazioni di carattere tecnico ed economico da parte del Committente per l’avvio dell’attività di verifica.

Gli Ispettori, per la verifica documentale, svolgeranno una serie di “azioni di controllo” che verranno rendicontate in un “**Rapporto di Controllo Documentale Iniziale**”.

L’esito dei controlli può portare alla formulazione di rilievi che, in base alla gravità, saranno indicati come “Osservazione” o “Non Conformità”, intendendo per:

Non Conformità - un elemento del progetto che contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale. o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera”.

Osservazioni - un aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l’opera, il suo utilizzo o nella sua funzione rispetto alla sicurezza in esercizio.

A valle dell'emissione del **"Rapporto di Controllo Documentale Iniziale"**, verrà avviato il contraddittorio, inteso come confronto costruttivo che consente di definire e condividere le modalità di trattamento delle "non conformità e/o osservazioni" segnalate mediante un chiarimento diretto ed eventuali aggiornamenti o integrazioni della documentazione progettuale. Al fine di rendere tale fase maggiormente efficace, verrà emesso il **"Rapporto di Controllo Documentale Intermedio"** con allegati i Moduli Ispettivi, sui quali i progettisti saranno chiamati a rispondere in forma scritta ai rilievi, indicando le azioni correttive ed eventualmente le tempistiche previste per la loro attuazione.

Ricevuti i Moduli Ispettivi debitamente compilati e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione di sicurezza, che dovranno essere consegnati in unica soluzione, CONTECO procederà a una verifica finale del dossier progettuale, rendicontandone gli esiti nel **"Rapporto di Controllo Documentale Finale"**

Per la verifica sull'esecuzione delle opere, gli ispettori effettueranno sopralluoghi in gallerie per la verifica della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza necessarie alla messa in servizio. Il numero minimo di sopralluoghi è determinato in funzione della lunghezza della galleria, così come definito dalla Circolare Accredia n.22/2025 del 09.06.2025.

A seguito di ciascuno sopralluogo saranno emessi **"Rapporti di Controllo sull'esecuzione"**, che potranno riguardare una o più visite.

A seguito del riesame di tutte le attività ispettive svolte, delle non conformità e delle osservazioni segnalate, delle azioni correttive e dei chiarimenti ricevuti dai diversi attori in rappresentanza del soggetto controllato, verrà emesso il **"Rapporto di Controllo Finale"**.

Il documento riprenderà i rilievi di tutti i precedenti rapporti, richiamando tutti i documenti prodotti in sede di verifica e fornendo la sintesi delle attività di verifica svolte durante lo svolgimento del servizio e dei relativi risultati.

Il rapporto conclusivo riporterà l'esito dell'attività svolta, che potrà essere "conforme" o "non conforme": la sola presenza di una Non Conformità o di un'Osservazione nel rapporto finale dovrà necessariamente portare a un giudizio "non conforme".

Il Rapporto di Controllo Finale, risolte tutte le non conformità, conterrà inoltre l'asseverazione in merito alla completezza e coerenza della documentazione di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, come previsto nell'allegato 4, par. 3.4 del D.Lgs. 264/2006 così come modificato dalla L. 166/2024 di conversione del DL 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni).

Tale asseverazione costituisce dichiarazione di conformità della documentazione di sicurezza, inclusa quella relativa al progetto di sicurezza, a qualsiasi livello di dettaglio ed eventuale pronunciamento della CPG. Essa attesta la presenza dei requisiti minimi prescritti e la relativa corretta realizzazione.

Articolo 5. - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'attività di verifica verrà svolta da CONTECO presso i propri uffici (per la verifica documentale) e in campo (per la verifica sull'esecuzione delle opere), e potrà prevedere la partecipazione a riunioni presso il Cliente o altri soggetti solo qualora ritenuto necessario ai fini dell'espletamento del servizio.

La partecipazione a riunioni diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal contratto dovrà essere concordata con separato accordo, che ne regolerà modalità e remunerazione.

Articolo 6. - GRUPPO DI VERIFICA

La struttura operativa di commessa sarà composta da ispettori individuati dalla Direzione Tecnica di CONTECO e coordinata da un Coordinatore dell'Esecuzione del Contratto, che costituirà l'interfaccia con il Cliente.

Gli Ispettori sono tutti figure professionali qualificate secondo i Regolamenti Accredia di riferimento.

Il Cliente avrà facoltà di richiedere la sostituzione nel corso del servizio di uno o più Ispettori, a fronte di oggettive e motivate circostanze che rendano non proseguibile la conduzione delle attività da parte di quest'ultimi. La richiesta di sostituzione, contenente le motivazioni, dovrà pervenire a CONTECO per iscritto e verrà riscontrata entro 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento. In mancanza di accoglimento della richiesta il Cliente avrà facoltà di attivare la procedura di reclamo di cui all'art. 14 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 7. - PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO

CONTECO effettua una verifica di conformità nel rispetto dei principi di imparzialità di giudizio, di osservanza della deontologia professionale e della riservatezza delle informazioni acquisite. Esprime i propri pareri solo su documenti e comunicazioni che sono stati acquisiti secondo le specifiche contrattuali.

La responsabilità della progettazione e delle scelte tecniche operate resta in capo al progettista.

Nello svolgimento dell'incarico CONTECO:

- non assume mai ruoli di coordinamento della progettazione e di esecuzione dell'opera quali, a titolo esemplificativo: progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice;
- non esegue o partecipa all'esecuzione di rilievi topografici, aerofotogrammetrici, architettonici, strutturali o di altro tipo, né esegue saggi o prove di laboratorio;
- non tiene alcun tipo di rapporto con gli Enti coinvolti nel procedimento per fornire pareri, autorizzazioni, nulla osta alla esecuzione delle opere, ecc..

Il destinatario dei documenti tecnici di CONTECO Check S.r.l. è unicamente il Cliente designato nel contratto, che potrà riprodurli ed utilizzarli solo in forma integrale. Qualsiasi utilizzo o riproduzione di documenti emessi da CONTECO in forma parziale è vietato e deve essere previamente autorizzato per iscritto dalla stessa.

Articolo 8. - COMPENSO, VARIAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività di verifica e le modalità di pagamento sono stabilite nel contratto o, in mancanza, nel preventivo formulato.

L'attività di verifica si esaurisce l'emissione del "**Rapporto di Controllo Finale**". Ogni verifica aggiuntiva sarà oggetto di separata, ulteriore, remunerazione rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Salvo che non sia diversamente pattuito, le spese di trasferta e le ulteriori spese inerenti all'incarico sono ad esclusivo carico del Cliente. Il corrispettivo indicato nel Contratto deve intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri (Cassa), se dovuti.

Nel caso di corrispettivo determinato in rapporto rispetto al valore dell'Opera, le variazioni in aumento del valore dell'Opera nel corso dei lavori comporteranno un adeguamento dell'onorario in misura proporzionale.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere differito per ragioni di divergenza tecnica e sarà dovuto a prescindere dall'esito del Rapporto di Controllo Finale.

Articolo 9. - INTERESSI

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale sono dovuti interessi di mora determinati secondo l'art. 5 del D.Lgs 231/2002.

CONTECO avrà facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento nonché ogni altra spesa che dovesse sostenere per l'incasso di quanto dovute.

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o frazione di esso, CONTECO avrà facoltà di sospendere l'attività di verifica fino ad avvenuto pagamento.

Articolo 10. - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE per il buon esito del servizio di verifica dovrà:

- comunicare a CONTECO tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- fornire a CONTECO la documentazione oggetto di verifica nonché atti, documenti e informazioni aggiuntive ritenute importanti per lo svolgimento del servizio;
- a garantire che le copie di documenti in formato elettronico siano messe a disposizione in formato non modificabile allo scopo di prevenire modifiche durante il processo ispettivo;
- informare CONTECO con sufficiente anticipo in merito all'avvio - o ripresa - dell'attività di verifica in relazione alla disponibilità della documentazione ed alle tempistiche di progettazione;
- mettere CONTECO nelle condizioni di poter svolgere il contraddittorio con i Progettisti;
- ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti;
- a consentire o a far consentire al personale di CONTECO l'accesso alla galleria e a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle verifiche;
- a consentire agli Ispettori ACCREDIA, Organismo di accreditamento di CONTECO, l'eventuale accesso alla galleria a seguito di comunicazione preventiva;
- ad informare tutto il personale addetto al cantiere e all'esecuzione dell'Opera, dell'incarico affidato a CONTECO al fine di facilitare alla stessa l'espletamento delle attività;
- a comunicare all'atto del perfezionamento dell'incarico il nominativo (indirizzo, telefono, PEC, e-mail) della/e persona/e designate quali interlocutori di CONTECO.

Articolo 11. - USO DEL MARCHIO E DELLE INFORMAZIONI, KNOW HOW E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica e/o contabile inerente al presente contratto) che il Cliente comunichi o metta a disposizione di CONTECO saranno utilizzate esclusivamente per la migliore esecuzione del Contratto.

CONTECO riconosce che le informazioni tecniche e commerciali delle quali verrà a conoscenza nel corso del Contratto saranno coperte da riservatezza e pertanto si impegna a non divulgarle senza preventiva autorizzazione del Cliente.

Tutti i Rapporti prodotti da CONTECO, ancorché rimessi al Cliente, sono e rimarranno di proprietà della stessa e costituiscono suo patrimonio tecnico e know-how, di cui il Cliente riconosce il valore e si impegna a utilizzare esclusivamente nei limiti dello scopo del servizio affidato.

È fatto divieto per il Cliente di consegnare a terzi i Rapporti di CONTECO senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima, e comunque, anche a seguito di autorizzazione, di consegnarne versioni non ufficiali e/o estratti. CONTECO Check S.r.l. è marchio registrato soggetto alla relativa tutela. Ogni suo utilizzo è vietato, salvo specifiche autorizzazioni.

Articolo 12. - UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di CONTECO Check S.r.l è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare, le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati da CONTECO Check S.r.l nell'ambito dell'attività sotto accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al Cliente.

Articolo 13. - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via e-mail, posta ordinaria ad eccezione delle comunicazioni di cui agli articoli 14 e 15 che dovranno essere inviate con PEC o lettera raccomandata a/r.

Articolo 14. - RECLAMI E RICORSI

Eventuali **reclami** in merito al servizio svolto da CONTECO dovranno pervenire:

- esclusivamente in forma scritta entro e non oltre quattro mesi dall'evento che ha dato luogo alla lamentela o al reclamo;
- a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C2 – 20057 Assago (MI) – all'attenzione del Responsabile Tecnico;
- precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi e l'indirizzo e-mail, PEC presso cui inviare le comunicazioni.

CONTECO entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l'avvenuta ricezione e l'eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell'ambito della commessa; quindi, entro i successivi 15 giorni lavorativi esprimerà in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere.

Eventuali **ricorsi** in merito all'esito delle Ispezioni e per ogni altra lamentela in merito alle modalità di conduzione delle attività previste in contratto (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) dovranno pervenire:

- esclusivamente in forma scritta entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo al ricorso;
- a mezzo PEC o raccomandata a/r indirizzati a CONTECO Check S.r.l.- Centro Direzionale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C2 – 20057 Assago (MI) – all'attenzione del Responsabile Tecnico;
- precisando le ragioni della lamentela e/o del reclamo e indicando il referente della propria organizzazione a cui rivolgersi.

CONTECO Check S.r.l. entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo comunicherà l'avvenuta ricezione e l'eventuale pertinenza o meno rispetto al ruolo assunto nell'ambito della commessa; quindi, entro i successivi 30 giorni lavorativi esprimerà, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r, il proprio parere. Eventuali spese ed oneri per le attività di verifica conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso.

Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTECO ha diritto di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- In caso di violazione delle previsioni contenute agli artt. 11 e 12 circa l'uso del marchio CONTECO Check S.r.l. e ACCREDIA.
- In caso di mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, ferma restando anche la preliminare possibilità di sospensione del servizio.
- Nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero al verificarsi per lo stesso di un palese stato di insolvenza.
- Nel caso in cui il ripetuto/persistente mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 10 renda non praticabile il servizio secondo gli standard imposti dalle norme.

Articolo 16. - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. CONTECO è responsabile unicamente nei confronti del Cliente.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Assago, 15/12/2025